



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”;

VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1986, come modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1987, il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176 recanti norme relative allo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui “*1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale*”;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che “*Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e*



Al Ministro dell'Istruzione

agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 15 gennaio 2021, n. 21, con cui sono state disciplinate le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato per la sessione 2020;

CONSIDERATA l'esigenza, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, di disciplinare l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, in deroga alle disposizioni normative vigenti e con le stesse modalità stabilite dal citato decreto del Ministro dell'Istruzione 15 gennaio 2021, n. 21;

ACQUISITI i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, dei Consigli e dei Collegi professionali interessati, e acquisita, altresì, la disponibilità degli stessi alla realizzazione della sessione d'esame

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato consistono, per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale.

2. L'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di cui al comma 1 è conseguita solo da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

Art. 2

1. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale degli ordini professionali interessati, garantendo la sostenibilità e tenuta del



Al Ministro dell'Istruzione

sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dai rispettivi Consigli/Collegi Nazionali.

3. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B allegata, per ogni singolo profilo, a ciascuna delle ordinanze ministeriali con le quali sono indetti gli esami di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.

La prova orale dei candidati periti industriali verte sugli argomenti indicati nella Tabella B allegata alla relativa ordinanza ministeriale, nonché su argomenti inerenti all'indirizzo specifico del candidato.

4. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

Art. 3

1. L'insediamento delle commissioni esaminatrici e gli adempimenti preliminari si svolgono in modalità telematica a distanza, utilizzando esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 2, comma 1. La composizione delle commissioni è definita con apposito provvedimento del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

2. Il giorno dell'insediamento delle commissioni d'esame ogni Collegio/Ordine territoriale rende disponibile, esclusivamente per via telematica, ai Presidenti e ai componenti delle commissioni i fascicoli dei candidati, per consentire la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami.

3. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione saranno fornite specifiche indicazioni concernenti le operazioni propedeutiche allo svolgimento degli esami, nonché in relazione agli adempimenti delle commissioni esaminatrici e allo svolgimento degli esami stessi.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni delle ordinanze ministeriali con le quali sono indetti gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ai Regolamenti per lo svolgimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario (decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168), di Perito industriale (decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), di Geometra (decreto ministeriale 15 marzo 1986, come modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1987) e di Agrotecnico (decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176), nonché alle ulteriori



Al Ministro dell' Istruzione

disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al presente decreto.

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi